

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA
2000/9/CE RELATIVA AGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE E
RELATIVO SISTEMA SANZIONATORIO.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento è stato predisposto in base alla delega concessa dalla legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), e, in particolare, in base all'articolo 1, comma 1, che prevede la delega ad emanare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'allegato A, nel quale è compresa, per l'appunto, la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

Il testo è stato coordinato a seguito di riunioni svoltesi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'ambito della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dello schema predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nel presente schema di decreto legislativo le norme contenenti sanzioni per la violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva dallo stesso recepita sono contenute nei primi due articoli, in quanto la previsione delle sanzioni rientra nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato a norma degli articoli 117 e 120 della Costituzione. Pertanto i predetti articoli non avranno la caratteristica di cedevolezza di fronte agli interventi legislativi delle regioni e delle province autonome a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), come le rimanenti norme del presente decreto, laddove attengano a materie di competenza regionale esclusiva o concorrente.

Il provvedimento si compone di ventitre articoli e dieci allegati.

L'articolo 1 contempla l'apparato sanzionatorio penale per la violazione delle norme contenute nel decreto.

L'articolo 2 individua le fattispecie oggetto di sanzione amministrativa.

L'articolo 3 definisce il campo di applicazione. Più precisamente, esso evidenzia le finalità perseguite ed individua le tipologie di impianti, e dei loro elementi costruttivi, sottoposti alla sua disciplina e quelli che ne sono esclusi.

L'articolo 4, dedicato alle definizioni, fornisce il significato dei termini e delle locuzioni utilizzate nel provvedimento.

L'articolo 5 sancisce l'obbligo, in relazione agli impianti ed ai loro elementi costruttivi, di rispondenza ai requisiti essenziali riportati nell'allegato II del provvedimento, al quale si fa espresso rinvio. Lo stesso articolo contempla poi la libera circolazione dei componenti costruttivi conformi alle prescrizioni del decreto, facendo comunque salva la possibilità di prevedere eventuali ulteriori prescrizioni qualora necessarie per la protezione delle persone, ed in particolare dei lavoratori.

L'articolo 6 stabilisce che il progetto dell'impianto deve essere sottoposto all'analisi di sicurezza, il cui contenuto è riportato nell'allegato III, al quale si fa espresso rinvio. Del progetto dell'impianto fa parte l'analisi di sicurezza con la relativa relazione sulla sicurezza ove sono indicate le misure idonee ad affrontare i rischi nonché l'elenco dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi utilizzati.

L'articolo 7 sancisce la presunzione di conformità ai requisiti essenziali previsti dall'articolo 5 degli impianti, e dei loro elementi costruttivi, se realizzati ai sensi di una norma nazionale che recepisce una norma europea armonizzata conforme ai requisiti previsti nell'allegato II e pubblicata nella Gazzetta ufficiale comunitaria. In assenza di norme europee armonizzate è prevista, a richiesta dell'interessato, la comunicazione dell'amministrazione competente, delle norme nazionali e delle specifiche tecniche rilevanti per la rispondenza ai predetti requisiti essenziali di cui al citato articolo 5.

L'articolo 8 subordina l'immissione sul mercato dei componenti di sicurezza alla condizione che rispondano ai requisiti previsti dall'articolo 5 e consentano la realizzazione di impianti a loro volta rispondenti ai requisiti di cui al medesimo articolo. E' previsto inoltre che l'immissione in servizio di tali elementi costruttivi, correttamente installati e sottoposti a manutenzione, sia comunque subordinata all'assenza di pericoli per le persone e per i beni.

L'articolo 9 sancisce la presunzione di conformità ai requisiti essenziali previsti dall'articolo 5 di componenti di sicurezza muniti di marcatura e di dichiarazione "CE" ed individua i soggetti responsabili ed il procedimento da osservare.

L'articolo 10, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, subordina l'immissione sul mercato dei sottosistemi dell'impianto alla condizione che rispondano ai requisiti previsti dall'articolo 5 e consentano la realizzazione di impianti a loro volta rispondenti ai requisiti di cui al medesimo articolo.

L'articolo 11, analogamente a quanto previsto dall'articolo 9, sancisce la presunzione di conformità ai requisiti essenziali previsti dall'articolo 5 dei sottosistemi dell'impianto muniti di dichiarazione "CE" di conformità e della documentazione tecnica indicata al comma 3 dell'articolo. Vengono inoltre individuati i soggetti responsabili ed il procedimento da osservare.

L'articolo 12 reca disposizioni inerenti l'autorizzazione degli impianti e per gli aspetti della vigilanza per quanto concerne la sicurezza, la messa a disposizione dell'organo di vigilanza dell'amministrazione competente, a sua richiesta, della relativa documentazione indicata al comma 5. Nel caso di utilizzazione di componenti di sicurezza o di sottosistemi che presentano caratteristiche innovative, l'articolo prevede, inoltre, che possono essere stabilite particolari condizioni per la costruzione, l'esercizio e il mantenimento in servizio dell'impianto in cui tali componenti o sottosistemi devono essere impiegati. Tali particolari condizioni sono stabilite dall'amministrazione competente sentita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e devono essere comunicate alla Commissione europea.

L'articolo 13 prevede misure di salvaguardia adottabili, in caso di pericolo per le persone e per i beni, nei confronti di componenti di sicurezza e di sottosistemi, sebbene muniti di marcatura "CE" o di dichiarazione "CE" di conformità e utilizzati conformemente alla loro destinazione. L'amministrazione competente adotta provvedimenti provvisori di limitazione dell'immissione sul mercato o di uso di detti componenti o sottosistemi e provvedimenti definitivi conformemente alle decisioni che nei casi in questione verranno adottate a livello comunitario.

L'articolo 14 prevede l'adozione di misure che limitino o vietino l'esercizio di impianti che, sebbene autorizzati e correttamente utilizzati, possano mettere in pericolo le persone o i beni.

L'articolo 15 disciplina l'autorizzazione ad "organismi notificati" ad espletare le procedure di valutazione e di esame previste dal decreto. Gli organismi autorizzati e i loro compiti specifici devono essere comunicati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

L'articolo 16 prevede l'attività di vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul rispetto dei requisiti e sull'attività dei predetti organismi notificati.

L'articolo 17 prevede gli adempimenti che devono essere osservati da parte dell'organismo notificato.

L'articolo 18 disciplina i casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione agli organismi notificati.

L'articolo 19 stabilisce la durata triennale dell'autorizzazione rilasciata agli organismi notificati e rinvia, per il rinnovo, alle disposizioni che regolano il primo rilascio.

L'articolo 20 regola l'apposizione della marcatura "CE" e le sue caratteristiche.

L'articolo 21 prevede, per il caso di indebita apposizione della marcatura "CE", l'obbligo di conformare l'elemento costruttivo interessato alle prescrizioni dell'amministrazione competente e, nel caso di persistenza nell'infrazione, il divieto di immissione sul mercato o il ritiro dallo stesso.

Con l'articolo 22 si fa riferimento all'articolo 47 della legge n. 52/1996, per quanto concerne le spese inerenti alle procedure di valutazione della conformità e dell'esame "CE", ai

controlli sui prodotti e alle procedure di autorizzazione degli organismi notificati e alla loro vigilanza, rimandando ad un apposito decreto la determinazione delle tariffe.

L'articolo 23 reca disposizioni transitorie e finali.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, si omette la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.